

Il giorno 03 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 5-2918/2026/XII**OGGETTO:**

Regolamento (UE) n. 1308/2013. Legge regionale n. 1/2019. Disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo. Revoca della D.G.R. n. 27-7030 del 12 giugno 2023.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, dispone in merito all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

in particolare, agli articoli dal 61 al 72 viene istituito il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli a partire dal primo gennaio 2016, dando le regole per la gestione e il controllo del potenziale viticolo e attribuendo agli Stati Membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione di criteri di ammissibilità e priorità, per il reimpianto anticipato;

il regolamento 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare, agli articoli dal 61 al 66 relativamente al sistema delle autorizzazioni per gli impianti ed, all'articolo 145, ribadisce l'obbligo per gli Stati Membri di tenere uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo;

all'articolo 81, il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che gli Stati membri classifichino le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino;

il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017, tra l'altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, tra gli altri, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e lo schedario viticolo;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, tra l'altro, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

il regolamento di esecuzione (UE) 2025/340 della Commissione del 19 febbraio 2025 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda la procedura di rilascio delle autorizzazioni per reimpianti di vigneti in particolare prevedendo che “Gli Stati membri possono tuttavia decidere di fissare un termine per le domande di autorizzazione per reimpianti che non superi la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione.”;

la legge n. 238/2016 reca la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

il decreto n. 6899 del 30 giugno 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina la salvaguardia dei vigneti eroici o storici, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della suddetta legge n. 238/2016;

il decreto n. 93489 del 28 febbraio 2022 detta le disposizioni applicative della medesima legge n. 238/2016, in materia di schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;

il decreto n. 0649010 del 19 dicembre 2022, come da ultimo modificato dal DM n. 362000 del 23 luglio 2026, in corso di registrazione, detta le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in materia di sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

l'accordo siglato in data 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano stabilisce che la classificazione delle varietà di vite per uva da vino viene effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome.

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 28 della legge regionale n. 14/2006 “Legge finanziaria per l'anno 2006” ha istituito l'Anagrafe agricola del Piemonte;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 27-7030 del 12 giugno 2023 approva le disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo;

gli articoli 82 e 85 della legge regionale n. 1/2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale” definiscono rispettivamente l'Anagrafe agricola e lo schedario viticolo;

gli articoli 94 e 95 della stessa legge definiscono rispettivamente obblighi e alcune sanzioni in ambito vitivinicolo.

Richiamato che:

l'Anagrafe ed il fascicolo aziendale sono strumenti indispensabili per una razionalizzazione dei procedimenti

amministrativi attivati in materia di agricoltura nonché probanti per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura;

lo schedario viticolo regionale, comprendente l'insieme delle superfici vitate iscritte con l'idoneità a produrre vini a denominazione di origine e le altre superfici vitate, è parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte;

sono state emanate successivamente all'adozione della sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 27-7030 del 12 giugno 2023, nuove disposizioni in materia di potenziale viticolo sia a livello unionale che nazionale che impongono una revisione del testo dell'allegato 1 alla suddetta deliberazione, per renderlo ad esse adeguato, prevedendo, in particolare, di:

- estendere, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 1308/2013, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2026/471, il periodo di validità delle autorizzazioni per l'impianto delle superfici vitate sia per consentire ai produttori di valutare al meglio le scelte da intraprendere in un contesto di incertezza del mercato sia per garantire lo svolgimento dei procedimenti connessi alle disposizioni unionali e nazionali in modo semplificato;

- integrare, con finalità meramente ricognitorie per maggiore organicità, le disposizioni applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo con disposizioni previste dalla normativa nazionale per la gestione delle produzioni vitivinicole a denominazione di origine.

Dato atto, inoltre, che, a tal fine, il medesimo Settore "Produzioni agrarie e zootecniche" ha provveduto ad elaborare un documento tecnico, che racchiude le disposizioni regionali da applicarsi, in sostituzione di quelle approvate dalla citata DGR n. 27-7030 del 12 giugno 2023, per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo, ivi incluse quelle sullo schedario viticolo e sul registro delle autorizzazioni di impianto.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di:

approvare, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e della legge regionale n. 1/2019, le disposizioni per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disponendo la contestuale revoca della DGR n. 27-7030 del 12 giugno 2023;

demandare alla Direzione regionale "Agricoltura e Cibo", Settore "Produzioni agrarie e zootecniche", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi comprese la definizione delle modalità operative, delle relative procedure informatiche e della relativa modulistica.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo procedurale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

DELIBERA

- di approvare, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e della legge regionale n. 1/2019, le disposizioni

per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disponendo la contestuale revoca della DGR n. 27-7030 del 12 giugno 2023;

- di demandare alla Direzione regionale "Agricoltura e Cibo" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi comprese la definizione delle modalità operative, delle relative procedure informatiche e della relativa modulistica;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegato A

Reg. (UE) n. 1308/13. Disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	3
1.1 Ambito di applicazione	3
1.2 Definizioni	3
2. POTENZIALE E SCHEDARIO VITICOLO	6
2.1 Potenziale viticolo	6
2.2 Schedario viticolo	6
2.3 Autorizzazioni all’impianto	7
2.4 Esenzioni dal sistema delle autorizzazioni	8
2.5 Registro informatico pubblico delle autorizzazioni	8
2.6 Registro delle idoneità	8
3. GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE	9
3.1 Procedura per la gestione del Potenziale viticolo	9
3.2 Subentro di un’autorizzazione tra due o più titolari	10
3.3 Modifica della Regione di riferimento dell’autorizzazione	10
3.4 Rinuncia all’autorizzazione per nuovo impianto	11
3.5 Estirpazione e Richiesta di autorizzazione	12
3.5.1 Procedura semplificata per la concessione dell’autorizzazione	12
3.6 Nuovo impianto	12
3.7 Reimpianto	13
3.8 Richiesta autorizzazione per reimpianto anticipato, reimpianto anticipato e successiva estirpazione	13
3.9 Impianto per consumo familiare	14
3.10 Impianto sperimentale e impianto campi di collezione di varietà di viti	14
3.11 Impianto campi madre per marze e per portainnesti	15
3.12 Sovrainnesto	15
3.13 Variazione schedario	15
3.14 Inserimento Elenco regionale menzione vigna	16

Allegato A

3.15 Iscrizione Vigneti Ante 1987	17
3.16 Disposizioni regionali per l'istituzione dell'Elenco regionale dei vigneti eroici o storici	17
4. GESTIONE DELLE DO	18
4.1 Idoneità produttiva a schedario delle superfici ai fini dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a do per il conseguimento dell'equilibrio di mercato	18
4.1.1 Domanda di Assegnazione di idoneità produttiva da bando	19
4.2 Gestione delle produzioni	20
5. CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETÀ DI VITE PER UVE DA VINO IDONEE ALLA COLTIVAZIONE IN PIEMONTE	20
6. CONTROLLI E SANZIONI	21
6.1 Controlli	22
6.2 Sanzioni per violazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni e richieste	22
6.3 Sanzioni amministrative per l'inosservanza degli obblighi di estirpazione	22
6.4 Sanzioni amministrative per mancato utilizzo delle autorizzazioni per nuovo impianto	22
7. ISTRUZIONI OPERATIVE	23
8. RINVIO	23

Allegato A

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1.1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità applicative in materia di gestione e controllo del potenziale viticolo regionale e più precisamente dello schedario viticolo e del registro delle autorizzazioni di impianto (art. 85 comma 4 della Legge regionale n. 1/2019).

L'attuale sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli è previsto da:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, “recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”;
- Regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 di modifica del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- Regolamento (ue) 2026/471 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 di modifica del Regolamento (UE) n. 1308/2013
- Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e ss.mm. e ii. della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che, tra l'altro, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
- Decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022 “Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.
- Decreto ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
- Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1. Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale (di seguito Legge regionale)

Allegato A

1.2 Definizioni

Data di impianto: data di messa a dimora delle barbatelle, anche nel caso di sovrainnesto.

Campagna viticola: la campagna di produzione che inizia il primo agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: la persona fisica o giuridica che a qualunque titolo coltiva una superficie vitata. Il conduttore è identificato, secondo quanto disposto dalla Regione Piemonte attraverso il Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA).

Azienda: il complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività, identificata attraverso il CUAA.

Superficie vitata: la superficie coltivata a vite delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari ai sensi dell'art. 42 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126.

Superficie vitata abbandonata: una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole, la cui estirpazione non consente più al produttore di ottenere la concessione di un'autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Parcella viticola: parcella agricola coltivata a vite destinata alla produzione commerciale dei prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per scopi di sperimentazione o per la coltura di piante madri per marze o per autoconsumo familiare o per la collezione di varietà.

Estirpazione: eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, comprese le radici, asportando tutti i residui di vite dal fondo.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate per la produzione di uve classificate da vino o per la coltura di piante madri per marze.

Ripristino della densità di impianto: pratica agronomica attraverso la quale, con la rimessa di viti in presenza di fallanze, si ripristina in modo permanente la densità di impianto iniziale di una superficie vitata esistente. La realizzazione dei lavori di ripristino della densità di impianto iniziale non modifica la data di impianto iniziale del vigneto, indipendentemente dalla % dei rimpiazzi.

Potenziale viticolo aziendale: l'insieme delle superfici vitate dell'azienda impiantate con varietà di vite classificate per la produzione di vino e delle autorizzazioni per nuovi impianti, reimpianti e reimpianti anticipati detenute dall'azienda.

Irrigazione di soccorso: intervento irriguo, effettuato mediante impianti fissi o mobili al fine di limitare gli effetti dello stress idrico, salvaguardare lo stato vegetativo della vite e il relativo potenziale produttivo.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

DO: si intende in modo indistinto "denominazione di origine controllata e garantita" e/o "denominazione di origine controllata".

Allegato A

Fallanza: la sporadica assenza di viti all'interno del sesto di impianto. Per le produzioni a DO che indicano una densità di impianto nel disciplinare di produzione, eventuali fallanze, entro il limite del 10%, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa deve essere ridotta proporzionalmente al numero dei ceppi mancanti. Tale riduzione di resa non comporta riduzione della superficie iscritta.

Anno di entrata in produzione ai fini della rivendicazione a DO: si intende il terzo anno vegetativo per gli impianti e il secondo anno vegetativo per i sovrainnesti. Il primo anno vegetativo coincide con l'anno di impianto solo se l'impianto viene effettuato entro il 31 luglio. Fatte salve eventuali limitazioni previste dal disciplinare, le percentuali massime di produzione sono il 70% per l'anno di entrata in produzione e il 100% per gli anni successivi della resa indicata nel relativo disciplinare di produzione.

Anno di entrata in produzione: si intende il secondo anno vegetativo sia per gli impianti che per i sovrainnesti, nei limiti della normale produttività della pianta. Il primo anno vegetativo coincide con l'anno di impianto solo se l'impianto viene effettuato entro il 31 luglio.

Idoneità tecnico produttiva delle superfici vitate ai fini dell'iscrizione allo schedario: è quella riferita alle caratteristiche agronomiche e ambientali riportate nel disciplinare di produzione quali, principalmente, la delimitazione dell'area di produzione (comprese quelle delle sottozone e delle unità geografiche aggiuntive), limiti di altitudine, vitigno o vitigni e loro percentuale, mese e anno di impianto, anno di entrata in produzione, numero ceppi, sesto di impianto, forma di allevamento, menzione vigna.

Impianti sperimentali: si intendono le superfici vitate a scopo di sperimentazione, non commerciali, nelle quali sono realizzati progetti che consentono la valutazione di conoscenze e innovazioni, finalizzate al miglioramento qualitativo e alla sostenibilità della viticoltura e dell'enologia piemontese in termini economici, sociali ed ambientali. I progetti devono essere coerenti con le linee obiettivo regionali per la ricerca, sperimentazione e dimostrazione, nel settore "Viticoltura – Enologia".

Collezione di varietà di viti: la particella viticola coltivata con una molteplicità di varietà di viti, ciascuna delle quali non conta più di 50 piante.

SIAP: sistema informativo agricolo piemontese ovvero il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese.

SIAN: sistema informativo agricolo nazionale

Anagrafe agricola del Piemonte, componente centrale del SIAP, è l'archivio di riferimento per il controllo amministrativo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti soggettivi e la consistenza aziendale, presentate dai produttori agricoli e dai soggetti che attivano procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale; a tal fine l'Anagrafe è dotata di funzioni di interoperabilità per la consultazione telematica integrata dei registri informatici detenuti da altri enti pubblici.

Consorzio di tutela: aggregazione volontaria per la tutela, la promozione e la valorizzazione di un vino a DO riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste. Il Ministero prevede una specifica procedura sia per il loro riconoscimento (rappresentatività, statuto ed organizzazione, modalità di presentazione della domanda, ecc.), sia in termini di caratteristiche e conservazione nel tempo dell'incarico.

Allegato A

Scheda di validazione aziendale: scheda sottoscritta dal produttore che fotografa i dati di consistenza aziendale (titoli di conduzione, terreni e colture, zootecnia, manodopera, Fabbricati e strutture, ...) ad una determinata data.

Piano colturale grafico (PCG): rappresentazione grafica della consistenza territoriale dell'azienda. Partendo dalle particelle catastali dichiarate in conduzione all'azienda stessa tramite i titoli di conduzione, il sistema definisce gli appezzamenti colturali che possono essere dettagliati sulla base del catalogo nazionale di occupazione del suolo.

Organismo di ricerca: è un soggetto senza scopo di lucro quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo stato giuridico o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Nel caso di sperimentazione fitosanitaria, i centri di saggio riconosciuti idonei a condurre prove ufficiali di campo ai sensi dell'articolo 4, commi 5,6,7 e 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che recepisce la direttiva comunitaria n. 91/414/CEE, del 15 luglio 1991, possono compilare e sottoscrivere il protocollo sperimentale.

Strutture di controllo: organismi, pubblici o privati, che svolgono i controlli ufficiali nel settore dei vini a DO e IG finalizzati alla certificazione, su delega dell'Autorità competente (MASAF) e che sono iscritti nell'elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo di cui all' articolo 64, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

Agea Coordinamento: svolge le funzioni di Organismo di Coordinamento ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione Europea per tutte le questioni relative ai fondi comunitari agricoli.

2. POTENZIALE E SCHEDARIO VITICOLO

2.1 Potenziale viticolo

Il potenziale produttivo viticolo regionale è formato da:

- superficie vitata coltivata;
- autorizzazioni all'impianto concesse ai produttori e iscritte al registro informatico pubblico delle autorizzazioni.

2.2 Schedario viticolo

Lo schedario viticolo comprende le superfici vitate ed è parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte.

Le informazioni presenti sullo schedario sono a disposizione degli Enti e delle Strutture di controllo incaricati alla gestione e al controllo delle rispettive DO, nonché agli organi dello Stato preposti ai controlli e ai Consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero.

Lo schedario viticolo contiene le seguenti informazioni:

- superfici vitate ad esclusione di quelle abbandonate, così come definite all'articolo 2, comma 1 , lettera d) del regolamento delegato,

Allegato A

- titolarità della conduzione di ogni superficie vitata,
- caratteristiche tecniche e produttive riferite alla superficie vitata quali: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, la data di impianto o sovrainnesto, presenza di irrigazione, stato di coltivazione (produttivo, non produttivo), destinazione produttiva (uva da vino, viti da innestare, vivai e viti madri di portainnesto, sperimentale, collezione di varietà, consumo familiare), tipo di coltura (coltura specializzata, promiscua con altre colture arboree), composizione ampelografica, idoneità produttiva (attitudine a produrre vini a DOC, DOCG), la eventuale menzione vigna e eventuale qualifica di vigneto storico o eroico.

2.3 Autorizzazioni all'impianto

A partire dal primo gennaio 2016 i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.e.i..

Le tipologie sono:

- autorizzazione derivante da conversione di diritti di impianto;
- autorizzazione per nuovo impianto;
- autorizzazione per reimpianto;
- autorizzazione per reimpianto anticipato.

Le autorizzazioni sono concesse dalla Regione, sono gratuite e vanno utilizzate all'interno dell'azienda alla quale sono concesse.

Esse non sono trasferibili, salvo nei casi di:

- a) eredità a causa della morte del titolare dell'autorizzazione;
- b) successione e successione anticipata;
- c) fusione di azienda;
- d) scissione societaria;
- e) matrimonio ed unione civile, in caso di comunione dei beni;
- f) separazione, divorzio e rottura di unioni civili;
- g) altre fattispecie che saranno valutate caso per caso dal Ministero

Le autorizzazioni hanno validità differenti:

- autorizzazione derivante da conversione di diritti di impianto: fino al 31 luglio 2026;
- autorizzazione per nuovo impianto: fino all'ultimo giorno della terza campagna vitivinicola successiva alla campagna vitivinicola in cui sono state concesse;
- autorizzazione per reimpianto: fino all'ultimo giorno dell'ottava campagna vitivinicola successiva alla campagna vitivinicola in cui sono state concesse ;

Allegato A

- autorizzazione per reimpianto anticipato: fino all'ultimo giorno dell'ottava campagna vitivinicola successiva alla campagna vitivinicola in cui sono state concesse.

Alla scadenza del periodo, l'autorizzazione decade.

2.4 Esenzioni dal sistema delle autorizzazioni

Sono esentate dal sistema delle autorizzazioni le superfici destinate:

- a scopi di sperimentazione;
- alla coltura di piante madri per marze;
- esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, ovvero aventi una superficie non superiore ai 1.000 mq e le cui produzioni non vengono in alcun modo commercializzate;
- a nuovi impianti in conseguenza di misura di esproprio e/o di occupazione temporanea per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale;
- per costituire collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche.

2.5 Registro informatico pubblico delle autorizzazioni

Ai fini della gestione del potenziale viticolo regionale è istituito il registro informatico pubblico delle autorizzazioni degli impianti viticoli (di seguito registro delle autorizzazioni).

In esso vengono iscritte e registrate le autorizzazioni concesse ed elencate al precedente paragrafo.

Il registro viene aggiornato automaticamente a partire dalle dichiarazioni riguardanti le superfici vitate e dalle verifiche effettuate dal Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole" in base a queste disposizioni. I dati contenuti nel Registro autorizzazioni sono trasmessi al SIAN secondo le modalità definite da Agea Coordinamento.

2.6 Registro delle idoneità

Ai fini della gestione dell'iscrizione delle superfici vitate idonee alla rivendicazione delle DO è istituito il registro delle idoneità.

Come dettagliato nel successivo paragrafo 4, l'iscrizione dei vigneti nello schedario può essere disciplinata, come richiesto dai rispettivi Consorzi di tutela, attraverso la sospensione o la regolamentazione temporanea delle stesse iscrizioni. Per questo motivo le idoneità a produrre DO sono gestite parallelamente alle autorizzazioni all'impianto.

Pertanto, è possibile consultare il registro delle idoneità a produrre uve atte a dare vini a DO dove vengono riportate le idoneità che derivano da assegnazione prevista da bando, quelle

Allegato A

che derivano da estirpazione di una superficie a denominazione soggetta al programma di sospensione o regolamentazione temporanea delle iscrizioni e quelle che derivano da tutte le altre superfici.

3. GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE

3.1 Procedura per la gestione del Potenziale viticolo

Secondo la normativa vigente, il conduttore di superfici vitate deve in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe agricola del Piemonte presso un Centro di Assistenza Agricola (di seguito CAA) o, nel caso di soggetti diversi dalle aziende agricole, presso la Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte.

Il conduttore procede annualmente a validare le caratteristiche dei terreni condotti attraverso la creazione di un piano colturale grafico.

L'aggiornamento delle parcelle con uso del suolo vite e delle relative informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva può avvenire tramite l'applicativo GRAPE – gestione procedimenti vitivinicoli (di seguito GRAPE) o altra procedura individuata dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche. Ad ogni appezzamento grafico, oggetto di intervento, è associata una scheda agronomica contenente tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva delle superfici vitate.

Pertanto la creazione di un piano grafico e l'aggiornamento delle superfici vitate attraverso l'applicativo GRAPE costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale, per accedere agli interventi a premio strutturali e di mercato definiti dalla normativa dell'Unione, nazionale e regionale e per effettuare la dichiarazione annuale di vendemmia, produzione e di rivendicazione delle produzioni a DO.

Le informazioni contenute nello schedario sono trasmesse al SIAN secondo le modalità definite da Agea Coordinamento.

Per aggiornare le superfici vitate e il registro delle autorizzazioni è possibile presentare le dichiarazioni / richieste riferite alle seguenti attività:

- subentro nella titolarità della autorizzazione
- modifica della Regione di riferimento dell'autorizzazione
- rinuncia all'autorizzazione per nuovo impianto
- estirpazione
- richiesta autorizzazione
- nuovo Impianto
- reimpianto
- richiesta autorizzazione per reimpianto anticipato, reimpianto anticipato e successiva estirpazione

Allegato A

- impianto per consumo familiare
- impianto sperimentale / campo collezione
- impianto campi madre per marze e per portainnesti
- sovrainnesto
- variazione schedario
- inserimento Menzione Vigna
- iscrizione Vigneti Ante 1987
- assegnazione di idoneità a DO
- inserimento vigneto storico o eroico

3.2 Subentro di un'autorizzazione tra due o più titolari

Il conduttore che intende trasferire la titolarità di una autorizzazione o di parte di essa, nei casi consentiti (vedi par. 2.3) presenta una richiesta di trasferimento della autorizzazione.

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole" accerta tale dichiarazione entro 60 giorni dalla sua presentazione. Qualora l'accertamento risulti positivo l'autorizzazione viene aggiornata nel Registro.

3.3 Modifica della Regione di riferimento dell'autorizzazione

La richiesta di modifica della Regione di riferimento deve ricevere il nulla osta sia da parte della Regione dove si vuole effettuare l'impianto, sia da parte della Regione di origine.

Con impianto al di fuori del Piemonte

Il conduttore che intende modificare la Regione di riferimento, in quanto intende realizzare l'impianto al di fuori del Piemonte con autorizzazione concessa in Piemonte, presenta una preventiva richiesta alla Regione/Pubblica Amministrazione dove si vuole effettuare l'impianto.

Pertanto il conduttore dopo aver ottenuto il nulla osta da parte di altra Regione presenta la richiesta di modifica alla Regione Piemonte.

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole" entro 60 giorni dal suo ricevimento verifica che l'autorizzazione sia ancora valida e non sia stata rilasciata sulla base di criteri di ammissibilità territoriali o altri criteri che non consentano la modifica della Regione di riferimento ed, in caso positivo, comunica il proprio nulla osta alla Regione in cui si intende effettuare il reimpianto.

Con impianto in Piemonte

Il conduttore che intende modificare la Regione di riferimento, in quanto intende realizzare l'impianto in Piemonte con autorizzazioni concesse da altra Regione/Pubblica Amministrazione presenta la preventiva richiesta di nulla osta al Settore regionale "Attuazione

Allegato A

Programmi relativi alle produzioni vitivinicole”.

Il conduttore dopo aver ottenuto i nulla osta da parte della Regione Piemonte e successivamente da parte dell'altra Regione/Pubblica Amministrazione presenta la richiesta di inserimento dell'autorizzazione nel Registro.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole” entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di inserimento, iscrive l'autorizzazione nel Registro.

Non è consentito effettuare il reimpianto anticipato in una regione diversa da quella per la quale è stata concessa l'autorizzazione per il reimpianto anticipato.

L'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento temporaneo di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Tale disposizione, per identità di ratio, è applicabile anche all'ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una Regione differente. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima del 21 marzo 2018, data di entrata in vigore del decreto n. 935 del 13 febbraio 2018.

L'estirpazione dei vigneti da terreni acquisiti con un contratto di compravendita nel quale siano presenti clausole risolutive dello stesso, non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo.

3.4 Rinuncia all'autorizzazione per nuovo impianto

Il conduttore a cui è stata concessa un'autorizzazione per nuovo impianto può rinunciare :

a) entro 30 giorni dalla data della comunicazione, se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente. L'intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente al Ministero tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN;

b) entro la data di scadenza se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta, ma superiore al 50 per cento (ai sensi dell'art. 69 comma 5 della L. 238/2016), inviando comunicazione via PEC al Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole”.

Tale rinuncia comporta l'applicazione di una sanzione così come riportata al successivo paragrafo 6.

c) entro la data di scadenza e al più tardi entro il 31 dicembre 2026, se l'autorizzazione è stata rilasciata prima del 1 gennaio 2025 come previsto dal regolamento (UE) 1308/2013 modificato dal regolamento (UE) 2026/471

Tale dichiarazione aggiorna il registro delle autorizzazioni.

3.5 Estirpazione e Richiesta di autorizzazione

Il conduttore, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione presenta una dichiarazione di avvenuta estirpazione.

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole" accerta tale dichiarazione entro 90 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione delle superfici. Nel caso in cui non riguardi una superficie interessata dall'intervento Ristrutturazione e riconversione vigneti, la dichiarazione di estirpazione, entro 90 giorni dalla sua presentazione, è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso, fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero necessari da parte della P.A.

Il conduttore può presentare una richiesta di autorizzazione al reimpianto entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione. Il conduttore precisa in tale richiesta l'intenzione di realizzare il reimpianto nella regione Piemonte.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Masaf n. 649010 del 19 dicembre 2022, il mancato rispetto di tale termine non consente alla Regione di concedere l'autorizzazione al reimpianto.

Il giorno successivo alla presentazione della richiesta la Regione concede l'autorizzazione al reimpianto attraverso la sua registrazione nel registro delle autorizzazioni, salvo esito negativo dell'accertamento.

L'estirpazione di un vigneto abbandonato non genera autorizzazioni.

3.5.1 Procedura semplificata per la concessione dell'autorizzazione

Se la superficie da impiantare corrisponde alla stessa superficie dove è avvenuta l'estirpazione la richiesta di autorizzazione al reimpianto può essere avanzata contestualmente alla dichiarazione di avvenuta estirpazione. In tal caso l'autorizzazione viene concessa automaticamente a partire dalla data di estirpazione e contestualmente iscritta nel registro delle autorizzazioni e la sua durata è fino all'ultimo giorno dell'ottava campagna vitivinicola successiva alla campagna vitivinicola in cui è stata concessa.

In tal caso non è prevista la modifica della superficie per cui è concessa l'autorizzazione.

3.6 Nuovo impianto

Si tratta di impianto da realizzarsi utilizzando un'autorizzazione per nuovi impianti, rilasciata dalla Regione, secondo quanto previsto dal Decreto del Masaf n. 649010 del 19.12.2022 .

Il conduttore, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, presenta una dichiarazione di nuovo impianto.

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole" accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. In ogni caso entro 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di nuovo impianto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso, fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero necessari da parte della P.A.

Allegato A

L'estirpazione di un vigneto, realizzato con un'autorizzazione per nuovo impianto, effettuata nei primi 5 anni non genera autorizzazioni.

3.7 Reimpianto

Il conduttore, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, presenta una dichiarazione di reimpianto .

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole" accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. In ogni caso entro 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di reimpianto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso, fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero necessari da parte della P.A. .

3.8 Richiesta autorizzazione per reimpianto anticipato, reimpianto anticipato e successiva estirpazione

È prevista la possibilità di realizzare un reimpianto anticipato a fronte dell'impegno a estirpare una equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui avviene il reimpianto.

Alla richiesta di autorizzazione per reimpianto anticipato va allegata una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a titolo di cauzione, pari al costo medio per ettaro di superficie vitata da estirpare, come da voce contenuta nell'elenco prezzi Agricoltura della Regione Piemonte aggiornato con edizione annuale.

Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo esito negativo dell'accertamento, il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole" concede l'autorizzazione al reimpianto anticipato attraverso la sua registrazione nel registro delle autorizzazioni.

Il conduttore, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, presenta una dichiarazione di reimpianto anticipato .

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole" accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. In ogni caso entro 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di reimpianto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso, fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero necessari da parte della P.A. .

Entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate il conduttore deve effettuare l'estirpazione del vigneto da estirpare. Nel caso in cui il reimpianto anticipato sia beneficiato dall'intervento Ristrutturazione e riconversione vigneti il conduttore deve completare l'estirpazione entro il terzo anno dalla data del reimpianto.

Entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori il conduttore comunica l'avvenuta estirpazione della superficie vitata equivalente a quella reimpiantata presentando una dichiarazione di estirpazione in cui richiede lo svincolo della polizza fideiussoria.

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole" accerta tale dichiarazione entro 90 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione delle superfici.

Allegato A

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole” entro 60 giorni dall’avvenuto accertamento richiede all’ente garante lo svincolo della polizza fideiussoria.

3.9 Impianto per consumo familiare

L’impianto delle superfici vitate destinate esclusivamente al consumo familiare è consentito a condizione che la superficie non superi 0,1 ettari e non produca vino né altri prodotti vitivinicoli ad uso commerciale e che il conduttore non disponga di altre superfici vitate.

Pertanto nel caso in cui il conduttore di una superficie vitata destinata al consumo familiare acquisisca o impianti una superficie vitata i cui prodotti sono destinati alla commercializzazione, è tenuto a trasformare la superficie vitata destinata al consumo familiare in impianto produttivo oppure ad estirparla.

Tale superficie può essere trasformata in superficie produttiva a scopo commerciale utilizzando un’autorizzazione all’impianto.

3.10 Impianto sperimentale e impianto campi di collezione di varietà di viti

Le superfici vitate a scopo di sperimentazione devono essere localizzate sul territorio regionale, in siti con caratteristiche pedo-climatiche coerenti con gli obiettivi della sperimentazione.

La superficie vitata non può essere superiore ad 1 ha. La durata massima della sperimentazione è di 10 anni, salvo richiesta di proroga per la presenza di oggettive e dimostrate necessità sperimentali.

Il conduttore della superficie che intende effettuare un nuovo impianto a scopo di sperimentazione presenta una comunicazione a cui deve essere obbligatoriamente associato un protocollo sperimentale sottoscritto dal responsabile scientifico di un Organismo di ricerca.

Il conduttore non può commercializzare i prodotti ottenuti durante tutto il periodo della sperimentazione.

Il conduttore, al termine della sperimentazione, deve estirpare a proprie spese le superfici sperimentali oppure a trasformarlo in impianto produttivo, utilizzando un’autorizzazione all’impianto purché e i vitigni siano autorizzati alla coltivazione.

Entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche comunica al conduttore e al Responsabile scientifico dell’Organismo di ricerca eventuali osservazioni o richieste di integrazione.

Il conduttore entro 60 giorni dalla realizzazione dell’impianto presenta una dichiarazione di impianto.

Eventuali richieste di proroga vanno comunicate al Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche.

Al termine del periodo di sperimentazione il referente scientifico invia al Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche una relazione sull’andamento della sperimentazione e sui risultati ottenuti.

Allegato A

3.11 Impianto campi madre per marze e per portainnesti

Il conduttore che intende effettuare un nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri per marze o di portainnesti presenta una comunicazione preventiva.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole”, previa verifica da parte del personale del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vitivinicole, nell'area interessata, dei requisiti relativi al terreno e dei requisiti relativi al sito di produzione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio, n. 16 "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" allegato II, sezioni 3 e 4, entro 60 giorni comunica al conduttore eventuali osservazioni o richieste di integrazione.

Il conduttore, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, presenta una dichiarazione di impianto.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole” accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione.

Il conduttore entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è terminato il periodo di produzione dell'impianto di piante madri per marze o portainnesti deve estirpare a proprie spese tali superfici o trasformarle in produttive utilizzando un'autorizzazione all'impianto.

3.12 Sovrainnesto

Il conduttore, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori di innesto di una varietà su un'altra, presenta una dichiarazione .

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole” accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. In ogni caso entro 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di sovrainnesto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso, fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero necessari da parte della P.A. .

3.13 Variazione schedario

Il conduttore che intende aggiornare i dati relativi alle caratteristiche tecniche e produttive riferite alla superficie vitata può presentare una dichiarazione di variazione schedario sia che tale richiesta nasca dal conduttore stesso o a seguito di controlli da parte del Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole” come previsti all'art. 95 della legge regionale.

In caso di aggiornamento a seguito di controllo il conduttore deve effettuare la dichiarazione entro 30 giorni (ex comma 3 art. 94 della Legge regionale).

Termini di conclusione dei procedimenti:

- 90 giorni per l'accertamento dei dati di schedario, ad eccezione dell'idoneità tecnico produttiva alla rivendicazione di vini a DO: trascorsi i 90 giorni dalla sua presentazione

Allegato A

la dichiarazione è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso (fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero necessari da parte della P.A.) e aggiorna lo schedario;

- 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza prevista per la trasmissione delle istanze, per l'accertamento dell'idoneità tecnico produttiva alla rivendicazione di vini a DO: trascorsi i 90 giorni la dichiarazione è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso (fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero necessari da parte della P.A.) e aggiorna lo schedario;
- 90 giorni dall'inserimento della notifica dell'organismo di controllo (comunque entro e non oltre il termine per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia) per l'accertamento dei dati contenuti nello schedario viticolo ai fini della gestione delle non conformità sulle superfici vitate destinate a vini a DO:

I termini per la presentazione della dichiarazione di variazione schedario riferita all'idoneità sono definiti con successivo atto dirigenziale. Le modalità di presentazione della variazione schedario a seguito di notifica dell'organismo di controllo sono definiti con successivo atto dirigenziale

3.14 Elenco regionale menzione vigna

L'elenco regionale delle menzioni vigna di cui all'articolo 31, comma 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) è costituito dalle menzioni vigna registrate nello schedario dai conduttori.

Ad una superficie vitata è possibile attribuire la menzione "vigna" riferendosi a:

- a) il toponimo,
- b) il nome tradizionale.

Per "toponimo" si intende il nome proprio del luogo, come desumibile da documentazione cartografica ufficiale. Può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DO.

Per nome tradizionale : denominazione tradizionalmente utilizzata dall'azienda, riportata in etichetta e nei registri di cantina, per identificare il prodotto ottenuto da una specifica superficie vitata e vinificato separatamente, purché tale denominazione risulti utilizzata, anche non continuativamente, per un periodo complessivo di almeno cinque anni.

Il conduttore che intende iscrivere a schedario una superficie con la menzione vigna presenta una richiesta di inserimento dichiarando la presenza del toponimo o l'utilizzo aziendale del nome tradizionale.

Tale richiesta va presentata entro i termini definiti con successivo atto dirigenziale.

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte accerta tale richiesta entro 90 giorni dal precedente termine di presentazione indicato.

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte aggiorna l'elenco delle menzioni Vigna con determinazione dirigenziale e lo rende pubblico annualmente.

Allegato A

3.15 Iscrizione Vigneti Ante 1987

Il conduttore che acquisisca terreni con presenza di superfici vitate impiantate prima del 1° aprile 1987 (entrata in vigore del regolamento regolamento (CEE) 822/87 che ha vietato l'impianto di nuovi vigneti ed ha istituito il regime dei diritti), non ancora presenti nello schedario, presenta una dichiarazione di iscrizione vigneti ante 1987.

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole" accerta tale dichiarazione entro 90 giorni.

3.16 Elenco regionale dei vigneti eroici o storici

Sono istituiti due elenchi distinti dei vigneti eroici e storici presso la Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte. Tali elenchi sono costituiti dalle superfici vitate iscritte a schedario dai conduttori come vigneti eroici o storici.

A) Si definiscono vigneti eroici le superfici vitate che posseggono almeno uno dei seguenti requisiti:

- pendenza media del terreno superiore al 30%,
- altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su altopiani,
- sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni .

B) Si definiscono vigneti storici le superfici vitate che la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960 ed in possesso di almeno di uno dei due seguenti requisiti:

- Utilizzo delle forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione
 - guyot
 - pergola
 - maggiorino
- Presenza delle sistemazioni idraulico agrario storiche o di particolare pregio paesaggistico
 - terrazzamento
 - ciglionamento
 - cavalcapoggio
 - girapoggio
 - spina

C) Si definiscono storiche anche le superfici vitate la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960 che ricadono all'interno del sito Unesco "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"

Si definisce storico anche il vigneto la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960 che, successivamente a tale data, è stato estirpato e reimpiantato sulla medesima superficie che risponde alle caratteristiche definite nel precedente punto B) o C).

Un vigneto può essere contemporaneamente "storico" ed "eroico" qualora rispetti le relative caratteristiche indicate in precedenza. Tale vigneto potrà essere pertanto iscritto in entrambi gli elenchi.

Allegato A

Il conduttore che intende iscrivere nell'elenco dei vigneti eroici o storici una superficie vitata, iscritta nello schedario viticolo, presenta la richiesta di "Iscrizione vigneto "storico" o "eroico" o di entrambi, specificando se trattasi di superficie vitata eroica e/o storica.

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte accerta tale richiesta entro 30 giorni. In ogni caso entro 30 giorni dalla sua presentazione la richiesta è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio assenso, fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero necessari da parte della P.A. .

4. GESTIONE DELLE DO

4.1 Idoneità produttiva a schedario delle superfici ai fini dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO per il conseguimento dell'equilibrio di mercato

L'idoneità tecnico-produttiva di una superficie vitata è riconosciuta per tutte le denominazioni di origine con essa compatibili, in relazione all'area di produzione, ai vitigni coltivati e alle relative caratteristiche agronomiche e produttive. La verifica dell'idoneità compete alla Regione, ai sensi della normativa nazionale vigente, ed è effettuata in sede di presentazione delle dichiarazioni di impianto, reimpianto, sovrainnesto e di variazione dello schedario viticolo.

In attuazione dell'articolo 39 comma 3 della legge 238/2016, la Regione Piemonte, per conseguire l'equilibrio di mercato, può disciplinare l'iscrizione dei vigneti con idoneità produttiva alla rivendicazione dei vini a DO attraverso la sospensione o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

I Consorzi presentano al Settore regionale Produzioni agricole e Zootecniche, la proposta di programma di regolamentazione triennale, rimodulabile.

Essa deve contenere la motivazione della proposta, l'analisi di mercato, con riferimento alle ultime tre campagne (sia nel caso di sospensione che di regolamentazione temporanea delle iscrizioni), l'andamento delle produzioni e delle giacenze; nel caso in cui preveda un aumento del potenziale produttivo essa deve contenere anche le tipologie di utilizzo consentite (nuovo impianto, reimpianto, reimpianto anticipato, sovrainnesto, variazione schedario), la superficie massima annua iscrivibile con l'idoneità a produrre il vino a DO, per l'intera denominazione e per azienda, i criteri di ammissibilità e di priorità con la relativa ponderazione per l'assegnazione di tale superficie. Tali criteri, la cui applicazione è facoltativa, devono essere preesistenti, oggettivi, verificabili. Un criterio di ammissibilità non può contemporaneamente essere di priorità.

I criteri elencati nelle seguenti categorie possono essere ulteriormente dettagliati.

Le principali categorie di criteri sono:

RICHIEDENTE:

- Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni;

Allegato A

- Azienda con attività economica prevalente (ATECO)
- Ordinamento tecnico economico (OTE)
- Imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto
- Nuovo beneficiario (azienda che non ha ricevuto assegnazione nello stesso periodo di programmazione o negli ultimi tre anni).

CARATTERISTICHE AZIENDALI:

- Azienda che trasforma e/o imbottiglia le produzioni viticole aziendali
- Azienda che produce o vende o conferisce le uve
- Rapporto Superficie vitata con idoneità specifica / Superficie vitata
- Dimensioni aziendali (ettari di superficie vitata della DO)

PRODUZIONE :

- Le Produzioni Biologiche certificate ai sensi del *Reg. (UE) 2018/848*
- I sistemi di certificazione della sostenibilità vitivinicola esistenti a livello nazionale

La proposta di programma deve essere corredata dal verbale del consiglio di amministrazione con cui si è manifestata la volontà di attuare il programma pluriennale .

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali, con successiva determinazione dirigenziale approva entro 60 giorni, per ogni vino a DO, il programma pluriennale che può disporre:

- la sospensione delle iscrizioni che aumentano il potenziale produttivo della denominazione;
- l'aumento delle suddette iscrizioni attraverso l'apertura di bandi annuali rivolti alle aziende vitivinicole per la presentazione delle domande di assegnazione delle idoneità produttiva. In questo secondo caso il Settore contestualmente all'approvazione del programma emana il bando annuale.

Il bando stabilisce i soggetti richiedenti, i requisiti di ammissibilità e di priorità, la superficie massima annua iscrivibile, per l'intera denominazione e per azienda, le modalità di presentazione della domanda, l'iter istruttorio, le modalità di approvazione della graduatoria e il successivo iter di utilizzo dell'idoneità assegnata.

4.1.1 Domanda di Assegnazione di idoneità produttiva da bando

Il conduttore secondo le modalità ed entro i termini previsti dal bando presenta una domanda di assegnazione di idoneità produttiva indicando la superficie richiesta per la quale intende vedere riconosciuta l'idoneità alla denominazione di origine.

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte istruisce la domanda e entro 120 giorni dal termine di presentazione indicato nel bando, approva con atto dirigenziale la graduatoria, l'elenco dei beneficiari, con l'indicazione della superficie rivendicabile assegnata a ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soggetti richiedenti non

Allegato A

ammessi. Tale atto viene pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione

Successivamente provvede alla registrazione della superficie rivendicabile assegnata nel registro delle idoneità, la cui validità decorre dalla data di pubblicazione della graduatoria.

4.2 Gestione delle produzioni

Ai sensi dell'art. 39 comma 1, 2 e 4 della L. 238/2016 i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 41, comma 4 della legge 238/2016, possono richiedere:

- di destinare a riserva vendemmiale l'esubero massimo di resa del 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione o consentito con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato;
- di ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata in annate climaticamente sfavorevoli;
- di ridurre la resa massima di vino di una determinata denominazione ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro, e la relativa resa di trasformazione in vino, stabilendo la destinazione del prodotto oggetto di riduzione per conseguire l'equilibrio di mercato; può essere consentito ai produttori di ottemperare a tale riduzione della resa anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;
- altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 35 della L. 238/2016

Tali proposte possono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno e devono contenere a seconda del tipo di richiesta, la motivazione della proposta, l'analisi di mercato e delle prospettive di commercializzazione, l'andamento delle produzioni e delle giacenze e l'andamento climatico stagionale.

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali valuta la richiesta e, se del caso, entro 30 giorni adotta la proposta del Consorzio con determinazione dirigenziale.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETÀ DI VITE PER UVE DA VINO IDONEE ALLA COLTIVAZIONE IN PIEMONTE

Le varietà di viti che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di uva da vino devono essere innanzitutto iscritte al Registro Nazionale delle varietà di vite e secondariamente classificate come idonee alla coltivazione nella Regione Piemonte, intesa come unità amministrativa. La Regione classifica le varietà di viti idonee alla produzione di uva da vino nel proprio territorio.

Allegato A

Le varietà sono distinte in:

1. idonee alla coltivazione e cioè varietà ammesse alla coltivazione poiché forniscono vini di buona qualità. Sono comprese le varietà di viti da incrocio interspecifico soggette alle restrizioni di cui all'art. 33, comma 6, della Legge n. 238/2016.
- in osservazione, per le quali si stanno effettuando ancora le prove di attitudine alla coltivazione. Le varietà in osservazione possono essere destinate alla produzione e commercializzazione dei vini non a DO.

Le superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non menzionate nella classificazione come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione devono essere estirpate. Non vi è alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare del viticoltore o se destinata a fini diversi dalla produzione di vino.

Nel caso in cui una varietà di uva da vino venga eliminata dalla classificazione regionale va estirpata entro 15 anni dalla sua cancellazione.

La classificazione di nuove varietà ha luogo sulla base di prove attitudinali alla coltura che devono riguardare almeno 3 vendemmie e che rientrano a tutti gli effetti nelle condizioni previste per gli impianti sperimentali, di cui al precedente paragrafo 3.12. Le caratteristiche richieste per tali prove attitudinali sono definite con successivo atto dirigenziale, secondo la normativa nazionale vigente.

La richiesta di inserimento di una nuova varietà di vite nella classificazione può essere presentata da aziende vitivinicole singole o associate, Consorzi di Tutela, Enti Pubblici o istituzioni scientifiche operanti nel settore della vitivinicoltura, unitamente alla documentazione prodotta dal referente scientifico comprovante l'esito positivo della sperimentazione effettuata.

La richiesta di inserimento di nuova varietà di vite nella classificazione come varietà in osservazione deve essere presentata dal responsabile scientifico del vigneto sperimentale relativo a prove attitudinali alla coltura unitamente alla documentazione comprovante la sperimentazione effettuata sulla tale varietà di vite per la quale si chiede la classificazione in osservazione.

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche con provvedimento dirigenziale entro 90 giorni classifica la nuova varietà di vite inserendola nell'elenco delle varietà di vite per uva da vino idonee alla coltivazione o in osservazione.

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche tiene l'elenco delle varietà di vite per uva da vino idonee alla coltivazione o in osservazione in Piemonte e provvede al suo aggiornamento e alla sua pubblicazione sul sito istituzionale.

6. CONTROLLI E SANZIONI

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente paragrafo, compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dal Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole".

6.1 Controlli

Il Settore regionale competente esegue un controllo su almeno una percentuale annuale del

Allegato A

10% delle dichiarazioni e richieste di cui ai precedenti paragrafi.

Le dichiarazioni da controllare sono estratte sulla base di un criterio di casualità. Eventuali criteri di rischio, individuati dal Settore competente, aumentano la percentuale annuale di controllo.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertata la non corrispondenza tra la superficie vitata aziendale e quella contenuta nelle dichiarazioni che comporti un ulteriore controllo, il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole" conclude il procedimento amministrativo con esito negativo.

Al produttore sono addebitate le spese effettuate per eseguire l'eventuale ulteriore controllo pari a euro 500 per ettaro, proporzionale alla superficie (Art. 94 comma 5 della legge regionale n. 1/2019). Le modalità sono definite con successivo atto dirigenziale.

6.2 Sanzioni per violazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni e richieste

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini di cui all'art. 94 commi 3 e 6 si applicano le sanzioni di cui all'art. 95 comma 1 della legge regionale.

6.3 Sanzioni amministrative per l'inosservanza degli obblighi di estirpazione.

Alle superfici vitate realizzate in assenza di autorizzazione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e le sanzioni di cui all'articolo 46 del Reg. delegato (UE) 2018/273.

I conduttori devono estirpare a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione entro 4 mesi dalla data di notifica dell'irregolarità. Qualora i conduttori non procedano all'estirpazione, la Regione assicura l'estirpazione dell'impianto non autorizzato entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. Il costo della estirpazione è posto a carico del conduttore, che è tenuto anche al pagamento della sanzione. Il costo dell'estirpazione degli impianti non autorizzati, effettuata a cura della Regione, viene quantificato sulla base del prezzario regionale sezione agricoltura con edizione annuale.

6.4 Sanzioni amministrative per mancato utilizzo delle autorizzazioni per nuovo impianto

Il mancato utilizzo delle autorizzazione per nuovo impianto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 69 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

In caso di rinuncia all'autorizzazione per nuovo impianto rilasciata per una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta, ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 e s.m. e i. , è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie oggetto di rinuncia e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dalla normativa europea e nazionale vigenti, nonché di altre situazioni valutate dalla Regione comportano la non

Allegato A

applicazione delle sanzioni previste.

7. ISTRUZIONI OPERATIVE

Le istruzioni operative relative alla gestione del potenziale, all'implementazione dell'elenco delle varietà di uve da vino idonee alla coltivazione e ai controlli sono definite con successivo atto dirigenziale del competente Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte .

8. RINVIO

Per quanto non previsto si fa riferimento a

- regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.e.i. .
- regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 di modifica del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
- Regolamento (ue) 2026/471 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 di modifica del Regolamento (UE) n. 1308/2013
- regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017
- regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017
- decreto ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. , concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
- legge 238 del 12 dicembre 2016
- circolari di AGEA recanti “ Disposizioni nazionali di attuazione DM 649010 del 19 dicembre 2022 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1. Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale

e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.